

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-4501 del 04/08/2025
Oggetto	DEMANIO IDRICO ACQUE SUPERFICIALI. RINNOVO CON VARIANTE NON SOSTANZIALE (PER DIMINUZIONE DELLA PORTATA MASSIMA DI PRELIEVO) DELLA CONCESSIONE SEMPLIFICATA DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL FIUME RUBICONE, AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA, IN COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC). IMPRESA INDIVIDUALE AMADORI EDDA - PRATICA N. FC14A0017.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-4687 del 04/08/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	Elena Montepaone

Questo giorno quattro AGOSTO 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, Elena Montepaone, determina quanto segue.

DEMANIO IDRICO ACQUE SUPERFICIALI. RINNOVO CON VARIANTE NON SOSTANZIALE (PER DIMINUZIONE DELLA PORTATA MASSIMA DI PRELIEVO) DELLA CONCESSIONE SEMPLIFICATA DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL FIUME RUBICONE, AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA, IN COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC). **IMPRESA INDIVIDUALE AMADORI EDDA** - PRATICA N. FC14A0017.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le disposizioni di settore, in particolare:

- il R.D. n. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii. (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.Lgs. n. 112/1998, in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale), il D.Lgs. n. 159/2011 (Norme in materia di antimafia);
- la L.R. n. 3/1999 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); il Regolamento Regionale n. 41/2001 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica"; la L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii. (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); la L.R. n. 4/2007 e ss.mm.ii. (Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali), in particolare l'art. 3; la L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16, 17 e 19;
- la L.R. n. 24/2009 art. 51, la L.R. n. 2/2015 art. 8;

- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni di concessione, spese di istruttoria, ridefinizione tipologie di utilizzo e durata dei procedimenti di concessione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 09 giugno 2014 n. 787, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 14 dicembre 2015 n. 2067, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792, DGR 25 luglio 2016 n. 1195, DGR 05 settembre 2016 n. 1415, DGR 21 dicembre 2016 n. 2363, DGR 27 dicembre 2021 n. 2293, DGR 28 ottobre 2021 n. 1717, DGR 09 maggio 2022 n. 714, DGR 26 giugno 2023 n. 1060;
- la Direttiva Regionale sulle procedure della Valutazione di incidenza ambientale (Vinca), comprensiva degli Elenchi di cui alle Determinazioni regionali n. 14561 del 03/07/2023 e n. 14585 del 03/07/2023, in vigore dal 01/09/2023, che stabilisce le nuove disposizioni in materia di VINCA nei siti della rete Natura 2000;
- i seguenti riferimenti in materia di pianificazione e tutela delle acque: Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005, deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche), delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021, Decreto n. 94/2022 del Segretario Generale facente funzione dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (adozione delle misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del PDG 2021-2027) e L.R. 27 dicembre 2022, n. 23, in particolare l'art. 4;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell'Agenzia, come proposto nella determinazione dirigenziale Arpae n. 70/2018 e successivamente approvato con determinazione dirigenziale Arpae n. 90/2018;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2025-29 del 19/03/2025 con la quale è stato conferito ad interim l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena nei confronti del Dott. Stefano Renato de Donato;
- la Determinazione n. 320 del 06/05/2025 di assunzione della Dott.ssa Elena Montepaone nella qualifica di dirigente amministrativo in prova presso il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la nota registrata prot. n. 04/06/2025.0100923.U del Dirigente Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, con cui sono state delegate alla Dott.ssa Elena Montepaone le funzioni dirigenziali attinenti al Servizio di assegnazione;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 "Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale", successivamente approvata con la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021;
- la Determinazione Dirigenziale n. DET-2022-974 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito dell'organizzazione delle funzioni del demanio idrico per Poli Specialistici;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 94/2023 "Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 140/2022. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna";
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 26/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae con decorrenza dal 01/06/2024 fino al 31/05/2029;

- la Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est per il suddetto periodo ed, in particolare, per il Polo specialistico Demanio idrico Acque superficiali, al quale sono state assegnate le attività inerenti il demanio idrico acque superficiali per il territorio di Ravenna/Forlì-Cesena/Rimini, è stato conferito l'incarico di funzione all'Ing. Milena Lungherini;

PRESO ATTO che:

- con Determinazione dirigenziale n. 17609 del 27/11/2014 è stata rilasciata all'Impresa individuale Amadori Edda, CF MDRDDE54T49H542Y, la concessione ordinaria (pratica n. FC14A0017) con scadenza al 31/12/2023, per la derivazione di risorsa idrica superficiale mediante prelievo dal Fiume Rubicone (risorsa n. FCA10971), ubicato in area di proprietà terzi, in Località Ribano Comune di Longiano (FC), ad uso irrigazione agricola, per una portata massima pari a 6 l/s e per un volume annuo pari a 729 mc;
- con domanda registrata n. PG/2023/216795 del 20/12/2023, successivamente completata con documentazione trasmessa con nota registrata n. PG/2024/186574 del 16/10/2024 e con nota registrata n. PG/2024/193728 del 25/10/2024, l'Impresa individuale Amadori Edda, CF MDRDDE54T49H542Y, ha richiesto il rinnovo della suddetta concessione;

RILEVATO che dalla documentazione trasmessa in allegato alle suddette note registrate PG/2024/186574 del 16/10/2024 e n. PG/2024/193728 del 25/10/2024, risulta, in particolare, che:

- la derivazione di acqua superficiale avviene dalla sponda sinistra del Fiume Rubicone mediante una tubazione di lunghezza pari a 6 m (in parte mobile e in parte interrata) e tramite una nuova elettropompa mobile (ubicata in area identificata al NCT del Comune di Savignano sul Rubicone al Foglio 24, mappale n. 409 identificato con coordinate geografiche UTM RER X: 769.372,59 e Y: 885.597,26), in quanto quella precedentemente installata è stata danneggiata dagli eventi alluvionali di maggio 2023. In pianura tale nuova elettropompa può

erogare una portata pari a 3,30 l/s, ma in presenza di un dislivello importante come quello presente nel comparto agricolo da irrigare, riduce le proprie prestazioni fino ad un valore massimo di portata pari a 1,70 l/s;

- il punto di prelievo è ubicato in sponda sinistra del Fiume Rubicone in area identificata al NCT del Comune di Savignano sul Rubicone (FC) al Foglio 24, antistante mappale n. 412 (e non al Foglio 24, mappale n. 409 del NCT del Comune di Longiano come erroneamente indicato nella suddetta Determinazione dirigenziale n. 17609 del 27/11/2014), identificato con coordinate geografiche UTM RER X: 769.381,69 e Y: 885.612;
- alla luce del nuovo valore di portata dichiarato pari a 1,70 l/s, il concessionario ha richiesto il passaggio della concessione dalla procedura ordinaria a quella semplificata;
- il volume annuo di risorsa idrica prelevata si conferma essere pari a 729 mc;
- il comparto agricolo da irrigare (coltivato a ortaggi primaverili), avente un'estensione complessiva pari a 00.30.00 ha, è collocato in un'area confinante con il suddetto mappale n. 409, ricadente nell'adiacente Comune di Longiano (FC) all'interno di parte dell'area catastalmente identificata al NCT di detto Comune al Foglio 22, mappali nn. 398 e 403;
- tale comparto agricolo viene irrigato mediante l'utilizzo di una tubazione in parte mobile e in parte interrata, che dal suddetto punto di prelievo trasferisce la risorsa idrica prelevata dal Fiume Rubicone alle colture mediante l'utilizzo di irrigatori a pioggia e manichette a goccia;

EVIDENZIATO che, alla luce di quanto sopra descritto, con particolare riferimento alla riduzione del valore della portata massima di esercizio da 6,00 l/s a 1,70 l/s, **l'istanza in esame si configura come rinnovo di concessione semplificata di derivazione di acque superficiali con variante non sostanziale**, sottoposta al procedimento istruttorio ai sensi rispettivamente dell'art. 36, dell'art. 27 e dell'art. 31, comma 2 del R.R. n. 41/2001;

PRESO ATTO che tra il concessionario e il proprietario dell'area in cui è ubicato il prelievo in esame è attualmente in essere un contratto di affitto valido fino al 31/12/2026;

CONSIDERATO che:

- il prelievo è stato esercitato legittimamente secondo quanto stabilito nell'atto di concessione dopo la scadenza dello stesso, a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge;
- il concessionario risulta in regola con il pagamento dei canoni e del deposito cauzionale;

PRESO ATTO che il prelievo in esame non rientra in zona SIC/ZPS/PARCO/AREA PROTETTA;

PRESO ATTO, altresì, degli assensi espressi da:

- SAC Forlì-Cesena: Relazione istruttoria datata 04/07/2025, conservata agli atti del Servizio, che analizza i livelli d'impatto e la applicazione del metodo ERA così come definiti dall'Allegato 1 alla Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po e per quanto attiene la congruità dei prelievi sulla base delle indicazioni regionali (DGR 1195/2016 e DGR 1415/2016), da cui risulta che:

- essendo il risultato della applicazione del metodo ERA - A (Attrazione) il parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po si intende espresso in modo favorevole ai sensi della Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- ❖ installazione e mantenimento in regolare stato di funzionamento di un misuratore dei volumi emunti (contatore volumetrico);
- ❖ clausola di revisione della concessione contenuta nel disciplinare;
- ❖ rispetto del DMV (Deflusso Minimo Vitale) come previsto dal Piano di Gestione delle Acque ovvero:

- DMV estivo (maggio/settembre): 0,05 mc/s;
- DMV invernale (ottobre/aprile): 0,05 mc/s;

- Regione Emilia Romagna - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale S.T.P.C. Forlì-Cesena: Nulla Osta Idraulico rilasciato

con nota prot. n. 17/06/2025.0044702.U, trasmessa con nota registrata prot. n. 17/06/2025.0109435.E, nel rispetto delle prescrizioni riportate nel disciplinare;

- Consorzio di Bonifica della Romagna: parere favorevole rilasciato con nota prot. n. 38874 del 04/11/2024, registrata n. PG/2024/198646 del 04/11/2024;

ACCERTATA la compatibilità del prelievo con il Piano di Gestione di Distretto dell'Appennino Settentrionale ai sensi delle DGR n. 1781/2015, DGR n. 2067/2015 e DGR n. 2293/2021, che ricade nel corpo idrico identificato con codice IT081600000000002_3ER, denominato "Fiume Rubicone", avente:

- stato chimico: BUONO;
- stato ecologico: SCARSO;
- DMV estivo (maggio/settembre): 0,05 mc/s;
- DMV invernale (ottobre/aprile): 0,05 mc/s;
- stress idrico: NO;
- corpo idrico non a rischio quantitativo;

DATO ATTO che:

- trattandosi di una istanza di rinnovo di concessione con procedura semplificata con variante non sostanziale per diminuzione della portata massima di prelievo da 6,00 l/s a 1,70 l/s, con un ridotto volume di risorsa derivabile pari a 729 mc, si può ritenere che le pressioni sul corpo idrico interessato dal prelievo, non siano la causa dello stato ecologico "scarso";
- nonostante il corpo idrico interessato dal prelievo in esame non risulti essere in "stress idrico", poiché lo stato ecologico risulta essere "scarso", si è ritenuto di prescrivere l'installazione del suddetto contatore volumetrico per la misurazione del volume emunti;

ACCERTATO inoltre che, trattandosi di un uso irrigazione agricola, finalizzato all'irrigazione di un comparto irriguo dichiarato di 00.30.00 ha coltivato a ortaggi primaverili, con metodo irriguo a pioggia e a goccia, le verifiche effettuate portano a ritenere che la quantità di risorsa richiesta, pari

a 729 mc/anno, sia compatibile con le quantità previste dalla DGR n. 1415/2016, in quanto inferiore al fabbisogno teorico delle colture pari a 921,43 mc/anno, calcolato tenendo conto delle perdite dei sistemi irrigui;

CONSIDERATO che l'utilizzo della risorsa idrica non è stato variato per cui risulta compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico;

DATO CONTO che la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso irrigazione agricola sulla base di quanto stabilito dall'art. 152 della L.R. n. 3/99 e ss.mm.ii.;

ACCERTATO che il concessionario ha versato:

- in data 20/12/2023 un importo pari a euro 90,00 corrispondente alle spese istruttorie dovute per il rilascio del rinnovo con variante non sostanziale relativo alla concessione in esame;
- in data 05/03/2024 e in data 07/04/2025 ha pagato i canoni dovuti per l'utilizzo della risorsa idrica rispettivamente per gli anni 2024 e 2025;
- in data 25/07/2025 un importo pari a euro 57,64 corrispondente al canone dovuto per l'utilizzo della risorsa idrica per il periodo di cinque anni di durata della concessione pari a euro 72,05 (come previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015, n. 2 che stabilisce che i canoni aventi importo pari o inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo non sono frazionabili e devono essere corrisposti in un'unica soluzione), al netto dell'importo del suddetto canone già versato per l'anno 2025 di importo pari a euro 14,41;
- in data 15/12/2014 ha versato un importo pari a euro 51,65 dovuto a titolo di deposito cauzionale;
- in data 25/07/2025 la somma pari a euro 198,35 dovuta a titolo di integrazione del suddetto deposito cauzionale già versato, conformemente a quanto stabilito dall'art. 8 della L.R. n. 2/2015 per adeguarlo al minimo pari a euro 250,00;

ATTESO che il canone dovuto per la risorsa idrica per l'anno in corso è pari a euro 14,41;

DATO ATTO che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia antimafia, ai sensi del D.Lgs. 159/2011, mediante richiesta di comunicazione liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1 del medesimo Decreto per l'Impresa individuale Amadori Edda, inoltrata tramite la Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.) in data 18/01/2024, acquisita al prot. n. PR_FCUTG_Ingresso_0084630_20240118;

ACQUISITO tramite la banca dati nazionale antimafia il nulla-osta antimafia rilasciato dalla Prefettura di Forlì-Cesena in data 15/05/2025, acquisito al prot. n. PR_FCUTG_Ingresso_0084630_20240118, con cui si attesta che a carico dell'Impresa individuale Amadori Edda e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011, alla medesima data non sussistono le cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del medesimo Decreto;

RITENUTO che sulla base dell'istruttoria svolta, sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rinnovo della concessione in oggetto con le prescrizioni di cui al presente dispositivo;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, Milena Lungherini titolare dell'Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Acque Superficiali – Area Est che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990;

ATTESTATA da parte del sottoscritto la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento nonchè l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990;

DETERMINA

per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rinnovare, fatti salvi i diritti di terzi, all'Impresa individuale Amadori Edda, CF MDRDDE54T49H542Y, la concessione semplificata (pratica n. FC14A0017)

con variante non sostanziale per diminuzione del valore di portata massima di esercizio da 6,00 l/s a 1,70 l/s), per il prelievo di acqua pubblica superficiale in sponda sinistra del Fiume Rubicone, avente le seguenti caratteristiche:

Codice risorsa FCA10971

- prelievo ubicato in Comune di Savignano sul Rubicone (FC), in area di proprietà di terzi, identificata catastalmente al NCT di detto Comune al Foglio 24, antistante mappale n. 412, individuato con coordinate geografiche UTM RER X: 769.381,69 - Y: 885.612;
- prelievo da esercitarsi mediante elettropompa mobile;
- utilizzo della risorsa ad uso irrigazione agricola;
- portata massima di esercizio pari a 1,70 l/s;
- volume complessivo pari a 729 mc/annui;

2. di stabilire la scadenza della concessione al 31/12/2029. **Entro la data di scadenza del contratto di affitto attualmente in essere tra il concessionario e il proprietario dell'area in cui è ubicato il prelievo in esame (31/12/2026), dovrà essere comunicato l'eventuale rinnovo del contratto stesso ad Arpae - SAC di Forlì-Cesena.** Nel caso in cui il terreno sia dato in affitto ad altra Ditta, dovrà essere contestualmente presentata istanza di cambio di titolarità. Nel caso in cui il contratto non sia rinnovato e il proprietario dell'area in cui è ubicato il prelievo non intenda utilizzare il prelievo stesso dovrà essere presentata istanza di rinuncia;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 31/07/2025 (trasmesso con nota prot. n. 04/08/2025.0140372.E) e di assoggettare la presente concessione alle condizioni e prescrizioni ivi inserite;
4. di stabilire, inoltre, che il concessionario debba rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel Nulla Osta idraulico rilasciato dalla Regione Emilia Romagna - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale S.T.P.C. Forlì-Cesena con nota

prot. n. 17/06/2025.0044702.U, trasmessa con nota registrata prot. n. 17/06/2025.0109435.E, di cui è stata consegnata copia semplice al momento del ritiro/notifica del disciplinare di concessione che le contiene;

5. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'utilizzo della risorsa idrica per l'anno 2025 in euro 14,41;
6. di fissare in euro 72,05 la somma dovuta per i canoni dovuti per l'utilizzo della risorsa idrica per i cinque anni di durata della concessione, come previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015, n. 2 che stabilisce che i canoni aventi importo pari o inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo non sono frazionabili e devono essere corrisposti in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione, dando atto che sono stati versati fatto salvo l'eventuale rideterminazione dell'importo ai sensi di aggiornamenti normativi;
7. di fissare in euro 250,00 l'importo del deposito cauzionale per l'utilizzo della risorsa idrica, in base a quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, che stabilisce l'importo minimo del deposito cauzionale pari a euro 250,00 e comunque pari ad almeno una annualità, dando atto che il medesimo è stato versato e che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia;
8. di dare atto che il concessionario risulta in regola con il pagamento delle spese di istruttoria, deposito cauzionale e canoni;
9. di inviare copia semplice del presente provvedimento all'Impresa individuale Amadori Edda;
10. di dare atto che il Servizio competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative della stessa, a seguito di censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/2001;

11. di dare atto che la presente determinazione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/1986;
12. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia-Romagna;
13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione nel termine di 60 giorni dalla notifica al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche, per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/33, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni, ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dall'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. b del D.Lgs. n. 104/2010;
14. di dare atto che la presente determinazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027;
15. di dare atto che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti della L. n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Per il Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est

La Responsabile delegata

Dott.ssa Elena Montepaone

(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per il prelievo di acqua superficiale per uso irrigazione agricola rilasciata all'Impresa individuale Amadori Edda, CF MDRDDE54T49H542Y (pratica n. FC14A0017).

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. Il prelievo di acqua pubblica superficiale dal corpo idrico identificato con codice IT081600000000002_3ER, denominato "Fiume Rubicone", avviene da sponda sinistra del Fiume Rubicone.
2. L'opera di presa è costituita da n. 1 elettropompa mobile e presenta le seguenti caratteristiche:
Codice risorsa: FCA10971
 - ubicazione: Comune di Savignano sul Rubicone (FC), Foglio 24, antistante mappale n. 412;
 - coordinate geografiche UTM RER X: 769.381,69 - Y: 885.612;
 - diametro del tubo di pescaggio: 80 mm.
3. La derivazione di acqua superficiale avviene mediante una tubazione di lunghezza pari a 6 m (in parte mobile e in parte interrata) e tramite una nuova elettropompa mobile (ubicata in area identificata al NCT del Comune di Savignano sul Rubicone al Foglio 24, mappale n. 409 identificato con coordinate geografiche UTM RER X: 769.372,59 e Y: 885.597,26), in quanto quella precedentemente installata è stata danneggiata dagli eventi alluvionali di maggio 2023. In pianura tale nuova elettropompa può erogare una portata pari a 3,30 l/s, ma in presenza di un dislivello importante come quello presente nel comparto agricolo da irrigare, riduce le proprie prestazioni fino ad un valore massimo di portata pari a 1,70 l/s. Il comparto agricolo da irrigare (coltivato a ortaggi primaverili), avente un'estensione complessiva pari a 00.30.00 ha, è collocato in un'area confinante con il suddetto mappale n. 409, ricadente nell'adiacente

Comune di Longiano (FC) all'interno di parte dell'area catastalmente identificata al NCT di detto Comune al Foglio 22, mappali nn. 398 e 403. Tale comparto agricolo viene irrigato mediante l'utilizzo di una tubazione in parte mobile e in parte interrata, che dal suddetto punto di prelievo trasferisce la risorsa idrica prelevata dal Fiume Rubicone alle colture mediante l'utilizzo di piccoli irrigatori a pioggia e manichette a goccia.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

Il prelievo della risorsa idrica è destinato ad uso irrigazione agricola, finalizzato all'irrigazione di un comparto irriguo dichiarato di 00.03.00 ha coltivato ad ortaggi primaverili (con metodo irriguo a pioggia e a goccia) e potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- portata massima complessiva pari a 1,70 l/s;
- volume annuo complessivo pari a 729 mc.

ARTICOLO 3 – CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DETTATE CON IL NULLA OSTA IDRAULICO DAL SERVIZIO SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE

Il prelievo della risorsa idrica superficiale è condizionato alle seguenti prescrizioni, riportate nel Nulla Osta Idraulico rilasciato dalla Regione Emilia Romagna - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale S.T.P.C. Forlì-Cesena con nota prot. n. 17/06/2025.0044702.U, trasmessa con nota registrata prot. n. 17/06/2025.0109435.E:

“[...]”

- 1. La durata del presente nulla-osta idraulico è pari alla durata prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE per l'occupazione;*
- 2. è onere del concessionario fornire esatte informazioni tecniche attinenti alla richiesta di concessione, comprese la determinazione della superficie demaniale, la caratterizzazione delle opere insistenti nell'area demaniale d'interesse, il posizionamento dell'area sulla cartografica catastale; quindi il Richiedente è tenuto a comunicare, di sua iniziativa o su*

richiesta delle amministrazioni competenti, eventuali rettifiche e/o integrazioni delle informazioni tecniche che dovessero successivamente rilevarsi errate;

- 3. È espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto di 10 metri escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere;*
- 4. È vietato altresì ingombrare tali aree con cose non strettamente pertinenti l'impianto di prelievo o con mezzi intesi a segnalare la presenza dell'impianto diversi da quelli indicati nell'elaborato depositato;*
- 5. L'accesso ai punti di prelievo è consentito esclusivamente attraverso il percorso più breve dalla pubblica via, con divieto di transito negli altri tratti fluviali;*
- 6. È vietata la realizzazione di percorsi e rampe di accesso all'alveo se non preventivamente autorizzate da questo Ufficio Territoriale Forlì-Cesena con atto specifico;*
- 7. È proibito gettare nel corso d'acqua rifiuti di qualsiasi genere o altri materiali di risulta delle lavorazioni di idrodemolizione;*
- 8. La derivazione sarà opportunamente segnalata con una tabella recante le indicazioni utili sul manufatto (tipologia, caratteristiche tecniche, estremi della concessione e validità della stessa) posizionata in accordo con il personale di questo UT in modo da non recare disturbo alla manutenzione del corso d'acqua;*
- 9. L'area non potrà essere recintata in forma permanente né utilizzata per la realizzazione di baracche e manufatti, anche a carattere precario e provvisorio;*
- 10. Nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto di 10 metri le tubazioni per la condotta dell'acqua dovranno essere di tipo mobile disposte a vista sulla superficie dei terreni, in buono stato conservativo, installate correttamente e dotate di ogni dispositivo idoneo ad assicurarne la tenuta, al fine di evitare la formazione di erosioni, cedimenti delle sponde fluviali, ristagni d'acqua;*

11. *I cavi elettrici per l'alimentazione di eventuali elettropompe dovranno essere muniti di adeguate protezioni elettriche e meccaniche ed essere accoppiati alla tubazione di condotta dell'acqua, essendo vietati cavi aerei, volanti o interrati separatamente. Dovrà essere previsto un quadro elettrico munito di dispositivo di sicurezza e di sezionamento d'emergenza, collocato su un sostegno al piede arginale esterno o al margine della fascia di rispetto di quattro metri a campagna. L'impianto elettrico dovrà essere corredato di certificato di conformità alle vigenti norme di sicurezza che dovrà essere esibito a richiesta del personale dell'amministrazione idraulica;*
12. *La manutenzione e la pulizia dell'area oggetto di istanza sono a carico del richiedente. Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta a questo Ufficio Territoriale Forlì-Cesena - UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena, tramite mail indirizzata a stpc.forlicesena@postacert.regione.emilia-romagna.it, i soli lavori di taglio degli sterpi, spini, arbusti, canneti ed altra vegetazione spontanea che nascesse nelle pertinenze idrauliche e smaltiti secondo la normativa vigente;*
13. *Lo sfalcio della vegetazione arbustiva spontanea e la pulizia devono interessare la sponda per un tratto, a monte e a valle dell'opera di presa, non inferiore a metri 3 con frequenza tale che sia sempre verificabile il corretto funzionamento della stessa, di cui il concessionario è unico responsabile;*
14. *L'interessato dovrà comunicare per iscritto a questo Ufficio Territoriale Forlì-Cesena - UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena, sede di Cesena, la data di previsto inizio e di effettiva ultimazione del prelievo. Le suddette comunicazioni dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: stpc.forlicesena@postacert.regione.emilia-romagna.it, oppure a mezzo posta ordinaria indirizzata a: Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - UT*

Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena, Via Leopoldo Lucchi n. 285, 47521 - Cesena.

- 15. Al termine dell'attività di attingimento, ogni anno, tutte le attrezzature: pompa, tubi di pescaggio, tubi di distribuzione e qualsiasi altro materiale di risulta dovranno essere rimossi dall'ambito fluviale;*
- 16. Al termine delle lavorazioni dovranno essere ripristinati tutti quei danni che dovessero essersi arrecati alle pertinenze idrauliche;*
- 17. Il materiale inerte eventualmente utilizzato per delimitare le zone di prelievo nonché quello che si dovesse depositare naturalmente in prossimità dovrà essere movimentato e ridistribuito nelle pertinenze idrauliche secondo le indicazioni che verranno impartite dall'ARSTPC- UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena, sede di Cesena.*
- 18. Qualora si dovessero manifestare fenomeni erosivi e/o franamenti per cause da imputarsi alle opere di cui trattasi, l'onere e le spese per il ripristino saranno totalmente a carico del richiedente.*
- 19. Sono a carico del richiedente anche l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere che si rendessero necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque.*
- 20. ogni modifica allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzata da ARPAE, amministrazione concedente, previo parere del UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena;*

CONDIZIONI GENERALI

- 21. Il Richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle*

imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto;

- 22. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, e cedimenti spondali e/o altri eventi accidentali;*
- 23. Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica;*
- 24. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile- UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;*
- 25. Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal Richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questo Ufficio Territoriale Forlì-Cesena;*
- 26. È compito del Richiedente presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione all'occupazione di che trattasi;*

27. *In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE), che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal UT scrivente. [...]".*

ARTICOLO 4 – CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione (il cui importo dovuto per l'utilizzo della risorsa idrica per l'anno 2025 è pari a euro 14,41) entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, anche qualora non faccia uso in tutto o in parte del bene concesso, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. I canoni aventi importo pari o inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo non sono frazionabili e devono essere corrisposti in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione come previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015, n. 2, pertanto il concessionario ha versato un importo pari a euro 72,05 corrispondente alla somma dei canoni dovuti per l'utilizzo della risorsa idrica per cinque anni di durata della concessione.

ARTICOLO 5 – DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale pari a euro 250,00, versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015.

2. L'importo del deposito cauzionale ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi del Concessionario, sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.
3. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto a tutti i suoi obblighi.
4. La Regione potrà incamerare il deposito nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 6 – DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31/12/2029. **Entro la data di scadenza del contratto di affitto attualmente in essere tra il concessionario e il proprietario dell'area in cui è ubicato il prelievo in esame (31/12/2026), dovrà essere comunicato l'eventuale rinnovo del contratto stesso ad Arpae - SAC di Forlì-Cesena.** Nel caso in cui il terreno sia dato in affitto ad altra Ditta, dovrà essere contestualmente presentata istanza di cambio di titolarità. Nel caso in cui il contratto non sia rinnovato e il proprietario non intenda utilizzare il prelievo dovrà essere presentata istanza di rinuncia.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo relativo al pagamento del canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.
3. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare o di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7 – REVOCA/SOSPENSIONE/MODIFICA/DECADENZA

1. L'Amministrazione concedente può modificare, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto, e comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà il diritto ad alcuna indennità e il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
2. Sono causa di decadenza dal diritto al prelievo i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; sub concessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

ARTICOLO 8 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione:** Il concessionario è tenuto a **installare e a mantenere in regolare stato di funzionamento idoneo e tarato dispositivo di misurazione del volume di acqua derivata** (Woltmann o altri) a valle della pompa sulla tubazione principale, nonché a **trasmettere comunicazione di avvenuta installazione con le relative caratteristiche tecniche entro 6 mesi dalla ricezione dell'atto di concessione**. Il concessionario è tenuto a trasmettere anche comunicazione relativa ai volumi di risorsa prelevati nell'anno precedente entro il 31 gennaio di ogni anno, ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena e all'Area Tutela e Gestione dell'Acqua della Regione Emilia-Romagna. In tal

caso il concessionario sarà tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. Il concessionario dovrà comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, all'Amministrazione concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione, nonché i tempi previsti per il ripristino.

2. **Cartello identificativo:** Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21 x 29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati: titolare della concessione, numero della concessione, scadenza della concessione. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a comunicare immediatamente la mancanza e a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla stessa un nuovo cartello sostitutivo.
3. **Variazioni:** Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensione del prelievo:** Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di Categoria, divieti o limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Deflusso minimo vitale:** Il concessionario è tenuto a garantire un deflusso minimo vitale pari a 0,05 mc/s (da maggio a settembre) e pari a 0,05 mc/s (da ottobre ad aprile). L'Amministrazione concedente può aumentare il predetto valore in funzione del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza

che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione.

6. **Subconcessione:** Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata del diritto a derivare.
7. **Cambio di titolarità:** Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
8. **Cessazione d'utenza:** Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario. In alternativa al ripristino dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere.
9. **Responsabilità del concessionario:** Il Concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2027, ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone e come previsto dalla L.R. n. 23/2022, art. 4.

ARTICOLO 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi, normative e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente

naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere e di attenersi alle relative disposizioni.

ARTICOLO 11 - SPESE, ONERI, TASSAZIONI, TRIBUTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE

Tutte le spese, oneri, tributi e tasse, inerenti e conseguenti alla concessione di che trattasi, nonché al perfezionamento del presente atto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo ed alla registrazione, se dovuta, sono a carico del concessionario.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.